

Nr.C.P.9\2013

Nr. pre-C 9\2013

Nr.Cron. 724

Nr. _____



Tribunale di Perugia
-Seconda Sezione Civile-
Ufficio Fallimentare

AVC

DECRETO EX ART. 161 co. 6° L.F.
così come modificato dalla L. 134\2012

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Umberto RANA

-Presidente

dott.ssa Stefania MONALDI

-Giudice

dott.ssa Francesca ALTRUI

-Giudice REL

Letto il ricorso ex art. 160 e 161 co. 6° L.F. depositato il 23.1.2013 con cui la società " **X** " in persona del legale rapp.te p.t., chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la domanda ex art. 182 bis L.F. o, in alternativa, la proposta il piano e la documentazione di cui all'art. 161 L.F.- con concessione del termine massimo ai sensi del comma 6 dell'art. 161 l.f. ;

letta la documentazione integrativa depositata il 1.2.2013;

rilevato che in data 5.4.12 la società depositava richiesta ex art. 182 bis co 6 L.F, accolta con decreto del Tribunale di Perugia del 17.5.12 con decorrenza dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese -26.4.12;

che successivamente, in data 19.7.12 veniva depositata nuova richiesta ex art. 182 bis co 6 L.F che il Tribunale, sentite le parti, rigettava con decreto del 5.11.12, ritenendo la parte decaduta dalla prima domanda;

che, a seguito dell'interposto reclamo avverso detto ultimo provvedimento, la Corte di Appello disponeva in via urgente e provvisoria "la sospensione degli effetti del decreto di rigetto della istanza cautelare ex art. 182 bis L.F.";

che nel corso della successiva udienza dinanzi alla Corte di Appello, la parte espressamente dichiarava di aver depositato ricorso ex art. 161 co 6 L.F.



dichiarando la cessazione di interesse alla pronuncia, per cui la Corte dichiarava non luogo a provvedere;

che nell'attuale ricorso il debitore, dopo aver ripercorso le vicende alterne relative alla richiesta di concessione del provvedimento inibitorio ex art. 182 bis co 6 L.F. e aver dichiarato di avere tuttora in corso le trattative per il raggiungimento dell'accordo di ristrutturazione e di aver presentato all'Agenzia delle Entrate nuova proposta di transazione fiscale, chiede il termine di cui all'art. 161 co 6 L.F. "auspicando di poter depositare, nei termini fissati dal Tribunale, domanda ai sensi dell'art. 182 bis L.F. 1 co; ovvero - in presenza di una impossibilità a pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti che rispetti i requisiti di cui all'art. 182 bis L.F. - ...presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai co 2 e 3 dell'art. 161 co 6 l.f.";

che, come è reso evidente sia dalle premesse del ricorso, sia dalle intenzioni esplicitate dal debitore e dalla condotta tenuta, sia dalla rinuncia al reclamo a seguito del deposito del presente ricorso, è evidente che lo scopo perseguito in via primaria e dichiarato dal debitore è quello di concludere l'accordo di ristrutturazione sul quale già da tempo sta portando avanti trattative con i creditori;

che anche la prospettazione esplicita della richiesta è nel senso di favorire, ove possibile, il deposito dell'accordo di ristrutturazione rispetto alla procedura concordataria;

che appare esser stata operata un'inversione logica dell'alternativa di cui all'art. 161 co 6 L.F., che parte dalla dichiarata intenzione del debitore di presentare una proposta concordataria, salvo possibilità di accedere all'accordo di ristrutturazione;

che la procedura azionata, a fronte del dichiarato proposito di perseguire in via primaria la strada dell'accordo di ristrutturazione, con prospettazione meramente residuale dell'ipotesi di concordato, non appare conforme al sistema normativo delineato dal legislatore con l'autonoma previsione di due sistemi di concessione dell'effetto inibitorio, previsti rispettivamente degli artt. 161 e 182 bis L.F., posto che nel caso in cui il debitore stia predisponendo un accordo di ristrutturazione il legislatore ha preteso, a parità di effetto inibitorio cautelare previsto dagli artt. 161 e 168 L.F. da un lato, e 182 bis co 6 dall'altro dall'altro (posto che l'effetto favorevole ulteriore di cui all'art. 168 co 3 L.F. è già stato in via di fatto conseguito dal debitore mediante la duplice richiesta di inibitoria ex art. 182 bis L.F.), la

16 Giu
10 PM
15 S.2



verifica del Tribunale in merito alla sussistenza delle trattative ed il controllo della documentazione di cui alle lettere a), b) c) e d) senza possibilità di procrastinare la produzione di detti documenti tramite il meccanismo di cui all'art. 161 co 6 L.F.;

che, per conseguenza:

ad avviso del Tribunale il ricorso deve essere sostanzialmente qualificato come istanza ex art. 182 bis co 6 L.F., in quanto l'intento di perseguire la proposta concordataria è subordinato al cattivo esito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione;

il Tribunale non è stato posto, tuttavia, in grado di assumere la decisione richiesta, in quanto il debitore ha ommesso di depositare la documentazione di cui all'art. 182 bis co 6, non consentendo la valutazione (per come richiesta, in via primaria, dal debitore) circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della inibitoria pendente le trattative per l'accordo;

che, accogliendo la tesi contraria, nessun debitore ai fini della sola richiesta di pronuncia inibitoria percorrerebbe la strada (maggiormente onerosa) dell'istanza ex art. 182 bis co 6 L.F., che invece il legislatore ha volutamente differenziato rispetto alla disciplina del c.d. "pre-concordato", pur consentendo al debitore di "virare" dalla procedura concorsuale minore stragiudiziale a quella giudiziale, con il deposito, nei termini assegnati ex art. 182 bis co 7 L.F., della domanda di concordato (occasione della quale la parte ha già prospettato di volersi eventualmente avvalere, in stretta aderenza con il dato normativo citato);

che, pertanto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Si comunichi alla ricorrente, al P.M. e al Registro delle Imprese.

Così deciso in Perugia, 04/02/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. *L. Lanani*

Il Presidente *[Signature]*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

05/02/2013

[Signature]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Perugia, 5/2/2013
IL CANCELLIERE *[Signature]*

6. Gen. Corri Pg
PM Lodi
5-2-13
[Signature]